



**COMUNE di BAGNOLO PIEMONTE**  
**Provincia di Cuneo**

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER  
L'ESERCIZIO  
DELLE  
ATTIVITA'  
DI ACCONCIATORE  
ESTETISTA**

Approvato con D.C.C. n.33 del 25/06/2019

# INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista. Soppressione– attribuzione delle funzioni

Articolo 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore

Articolo 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista

Articolo 5 - Disposizioni comuni

Articolo 6 - Modalità di esercizio dell'attività

Articolo 7 - (Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività)

Articolo 8 - (Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti)

Articolo 9 - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.

Articolo 10 - Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

Articolo 11 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività per apertura nuovi esercizi - Subingresso con modifiche – Modifiche al locale - Trasferimento di sede -

Articolo 12 - ter successivo all'invio della SCIA

Articolo 13 – Subingresso

Articolo 14 - Affitto di poltrona /cabina

Articolo 15 - Elementi del contratto di affitto di Poltrona/cabina

Articolo 16 - Limiti e competenze del locatore e del conduttore in caso di affitto di poltrona/cabina

Articolo 17 - (Affitto di poltrona/cabina – inizio dell'attività )

Articolo 18 - (Responsabilità in merito alla sicurezza nel caso di affitto di poltrona/cabina)

Articolo 19 - (Sospensioni temporanee e cessazione dell'attività)

Articolo 20 - (Obbligo di esposizione della SCIA, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria)

Articolo 21 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi)

Articolo 22 – (Vigilanza)

Articolo 23 – (Sanzioni)

Articolo 24 - (Abrogazione ed entrata in vigore)

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Le imprese di acconciatura possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

3. Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005 n.174, la Legge 14 febbraio 1963 n.161, la Legge 23 dicembre 1970 n.1142, la Legge 29 ottobre 1984 n.735 nelle parti compatibili con la Legge n.174/2005, la Legge 2 aprile 2007 n.40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

4. L'attività di barbiere, trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico ed in servizi tradizionalmente complementari. E' attività destinata a confluire all'interno della figura professionale dell'acconciatore come previsto dall'art.6 della Legge n.174/05.

5. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, previsti dalla Legge 4 gennaio 1990 n.1 e s.m.i e dai relativi decreti ministeriali attuativi vigenti D.M. 12 maggio 2011, n.110, modificato dal D.M. 15 ottobre 2015, n.206, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici conformi alle norme comunitarie vigenti.

6. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni a finalità di carattere terapeutico.

7. L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi:

a) attività di abbronzatura o "solarium", consistente nell'effettuazione di trattamenti estetici mediante l'uso di apparecchiature generanti raggi UV. I "Centri di abbronzatura" o "solarium" soggiacciono anche alle disposizioni ed agli obblighi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.6/R del 7/04/2003;

b) attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;

c) attività di "disegno epidermico o trucco semi-permanente", subordinata al corso di cui alla deliberazione della Regione Piemonte n.20-3738 del 27 luglio 2016, consistente in trattamenti duraturi ma non permanenti sul viso o su altre parti del corpo al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti e dall'art.9, c.7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7 convertito in legge 2 aprile 2007, n.40, L.R. 1/2009 art.23 (Testo Unico sull'artigianato) e dal Decreto del Presidente della Giunta Piemonte n.46 del 22.5.2003 (allegati A B C D E);

d) attività di onicotecnico consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.

Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 n.1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n.54, la Legge 2 aprile 2007 n.40, nonché le disposizioni del presente regolamento, con esclusione dei soggetti riconducibili alla legge n.4 del 14 gennaio 2013.

8. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di avvio e modifica delle suddette attività nel rispetto del D.P.R. n.160/2010, del D.Lgs n.59/2010, del D.Lgs. n.147/2012 e della Legge n.241/1990 e s.m.i..

## **Art. 2 - Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista. Soppressione- attribuzione delle funzioni.**

1. La Commissione consultiva comunale prevista dall'art.2/bis della Legge 14.2.1963, n.161, come modificata dalla Legge 23.12.1970, n.1142, viene soppressa ai sensi dell'art.96 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. Le relative funzioni, pertanto, sono attribuite all'Ufficio Commercio.

2. Il Comune può convocare riunioni con Associazioni di categoria e Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative per una verifica delle problematiche generali della categoria, quali: orari, festività, etc.

## **Art. 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore**

1. L'attività di acconciatore, ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice Antimafia e al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art.3 della Legge n.174/2005.

2. L'abilitazione professionale è riconosciuta se l'interessato si trova abilitato professionalmente in base alla normativa vigente.

## **Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista**

1. L'attività di estetista, ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice Antimafia e al possesso dell'abilitazione professionale di legge.

## **Art. 5 - Disposizioni comuni**

1. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere esercitate sia in forma di impresa individuale, sia di impresa societaria, commerciale o artigianale. L'impresa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane sussistendone i presupposti di legge.

2. Per ogni sede dell'impresa (sia impresa societaria che impresa individuale) dove viene esercitata l'attività deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività. Il responsabile tecnico è iscritto nel Repertorio delle notizie Economico Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

## **Art. 6 - Modalità di esercizio dell'attività**

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate:

a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, con accesso sul pianerottolo delle scale;

b) presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione garantisca i requisiti igienico sanitari, di sicurezza, urbanistici ed edilizi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento. Tale parte dovrà essere sia isolata mediante porta chiudibile a chiave ed il laboratorio dovrà avere a disposizione un servizio igienico proprio composto da bagno e antibagno e di una idonea sala d'attesa. Dovranno essere consentiti da parte dell'esercente, i controlli delle autorità competenti. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.

2. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4. Una stessa impresa (sia individuale che societaria) può essere titolare di più esercizi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.

5. Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito dello stesso locale.

6. Le attività oggetto presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante e di posteggio ad eccezione di prestazioni effettuate in occasione di manifestazioni temporanee (spettacoli, eventi, fiere e similari); dette prestazioni devono possedere carattere accessorio e finalità dimostrativa. In questi casi particolari non dovrà essere presentata alcuna S.C.I.A. ma dovrà comunque essere presente una persona in possesso dei requisiti di legge.

#### **Art. 7 - (Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività)**

1. Fermi restando i requisiti igienico – sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, depositi, sale di attesa, ecc....):

a) Acconciatori mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di Lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio ovvero poltrona/cabina/box/ecc;.

b) Estetisti mq. 14 per un solo posto di lavoro, mq. 6 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di Lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio ovvero poltrona/cabina/box/ecc;.

2. Qualora il locale sia diviso in cabine, ciascuna di queste deve avere una superficie non minore di 2,5 mq.

3. Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala d'attesa.

#### **Art. 8 - (Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti)**

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere i requisiti dimensionali igienici e impiantistici indicati dalla *normativa vigente in materia edilizia ed igiene del lavoro*.

2. Per utilizzare locali interrati/seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e una idonea superficie aero-illuminante), in presenza di lavoratori dipendenti, deve essere preventivamente acquisita, presso la S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'ASL, deroga prevista dal D.lgs. n.81/2008. Devono comunque essere rispettate le caratteristiche strutturali previste dalle linee guida inerenti alla costruzione e/o adattamento di edifici adibiti ad attività lavorativa, approvate con D.G.R. 16/01/2006, n.30-1995.

3. Deve essere presente nell'esercizio un mezzo di comunicazione in caso di urgente soccorso medico (telefono con elenco numeri d'emergenza), nonché un armadietto contenente materiale per il primo soccorso i cui contenuti minimi sono descritti nell'allegato 1 del Decreto 15 luglio 2003, n.388 e, s.m.i.

4. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie; tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

5. Per quanto concerne le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, occorre riferirsi alle schede informative di cui all'allegato 2 al succitato D.M. 110/2011 modificato dal D.M. 206/2015.

Tutti gli apparecchi elettromeccanici ad uso estetico dovranno essere corredati, prima del primo utilizzo, del relativo manuale di istruzioni, in lingua italiana, nonché della dichiarazione di conformità CE.

Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche: a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente; b) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento; c) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura; d) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite; e) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua e detersivi, devono essere idoneamente disinfettati; f) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sanificazione; g) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio; h) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizione di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 m/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa; i) gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati con sterilizzazione fisica o chimica; l) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.

6. Deve essere disponibile un locale o zona spogliatoio.

7. Al titolare dell'attività spetta l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche e sanitarie vigenti in materia.

8. Il titolare dell'attività segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività.

### **Art. 9 - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.**

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero

permanente e comunità varie, purchè l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

2. In tali casi deve essere conseguito il preventivo nulla osta del Servizio Igiene Pubblica della competente A.S.L. in ordine alle attrezzature disponibili. In caso di prestazione su soggetto ricoverato presso luoghi di cura per malattie infettive, il Direttore Sanitario, vista la particolare attività deve valutare la contagiosità o meno della malattia infettiva.

3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Tali strumenti devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

4. Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purchè non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in strutture sanitarie, di ricovero e di cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, e devono essere svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati.

5. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

#### **Art.10 Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio**

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri;

b) i locali, gli impianti igienico sanitari e le attrezzature destinate all'esercizio devono essere conformi a quanto previsto dal precedente art.8.

2. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

3. Tutte le disposizioni igienico sanitarie previste dal presente Regolamento devono essere rispettate.

4. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purchè vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

5. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

#### **Art.11 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività per apertura nuovi esercizi - Subingresso con modifiche - Modifiche al locale - Trasferimento di sede -**

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, il subingresso, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali e delle cabine/box sono soggetti alla presentazione di una S.C.I.A. da presentarsi in modalità telematica al S.U.A.P. del Comune, che provvede a trasmetterla, con la medesima modalità, anche alla competente Azienda Sanitaria Locale. La suddetta segnalazione va compilata dall'interessato utilizzando l'apposita modulistica contenente le autocertificazioni da

rendere e l'elenco della documentazione da allegare. La presentazione della S.C.I.A. regolare e completa consente l'inizio immediato dell'attività.

#### **Art.12 - Iter successivo all'invio della SCIA**

1. Il Responsabile del Procedimento ricevuta la SCIA di avvio, di subingresso o di modifica, trasmette in modalità telematica la SCIA e i documenti relativi agli Aspetti igienico-sanitari all'Azienda Sanitaria Locale per le verifiche di competenza.

2. Il SUAP o l'ufficio comunale preposto, anche su richiesta delle amministrazioni terze e degli uffici comunali competenti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato all'amministrazione.

E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90.

#### **Art.13 - Subingresso**

1. La presentazione di segnalazione per subingresso per atto tra vivi o a causa di morte in un esercizio disciplinato dal presente regolamento, consente di continuare l'attività del dante causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento in affitto o in proprietà dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali e dei requisiti prescritti dalle Leggi vigenti e dal presente regolamento.

2. Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale ha facoltà di comunicare al SUAP o l'ufficio comunale preposto la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data dell'evento.

#### **Art.14 - Affitto di poltrona /cabina**

1. I titolari di attività di estetista o di acconciatore regolarmente in esercizio possono concedere in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa e dietro pagamento di un determinato corrispettivo una o più postazioni di lavoro della propria attività, comprendenti una porzione dell'immobile e le attrezzature fisse funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali e della riconoscibilità dei soggetti coinvolti.

2. La fonte normativa che disciplina l'attività di Nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione prot.n.0016361 del 31 gennaio 2014: «COMMERCIO E SERVIZI -, e nota Regione Piemonte – Direzione Competitività del sistema regionale – Settore Artigianato – protocollo n.57291/A1902A del 19/06/2018.

Attività di estetista e di parrucchiere - Affitto di poltrona di salone di bellezza ovvero di cabina di estetista per le imprese dell'acconciatura e dell'estetica - Ammissibilità - L 4/01/1990, n.1 - L 17/08/2005, n.174»

#### **Art.15 - Elementi del contratto di affitto di Poltrona/cabina**

1. L'affitto di poltrona/cabina è ammesso unicamente per l'esercizio di attività esercitate dal titolare/locatore relativamente ai locali in cui viene esercitata l'attività. Il contratto deve essere



realizzato sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autentica e deve obbligatoriamente contenere i seguenti specifici elementi:

- durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- a superficie data in uso, con relativa planimetria allegata;
- la puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina), che non potranno più essere utilizzate dal titolare dell'esercizio ospitante, indicate in apposita planimetria allegata;
- la tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in affitto e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
- il rapporto economico tra le parti;
- la responsabilità assunta dalle singole parti, compresa quella relativa agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti e all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

#### **Art.16 - Limiti e competenze del locatore e del conduttore in caso di affitto di poltrona/cabina**

1. L'affittuario deve possedere i requisiti professionali richiesti per l'attività svolta.
2. I due soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale – locatore e affittuario - svolgono la propria attività solo in forma d'impresa, ditta individuale o società di ogni tipo, regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio, senza che tra gli stessi vi siano reali elementi di commistione rispetto all'utilizzo dei locali.
3. A tal fine, oltre al pagamento di un canone di affitto che può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali, è necessario che ognuno intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la relativa propria ricevuta fiscale, con esclusione di qualsiasi scambio di prestazioni.

#### **Art.17 - (Affitto di poltrona/cabina – inizio dell'attività )**

1. L'inizio attività di acconciatore/estetista a seguito di affitto di poltrona/cabina è subordinato a S.C.I.A. da presentarsi in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) o all'ufficio comunale preposto, da parte del soggetto affittuario, predisposta sulla apposita modulistica e allegando copia del contratto di affitto di Poltrona/cabina sottoscritto da entrambe le parti.
2. L'affittuario inoltre deve:
  - Dichiarare se nell'esercizio della suddetta attività utilizzerà esclusivamente le attrezzature o apparecchiature elettromeccaniche già in dotazione al locatore, ovvero se farà uso anche di altre di diretta proprietà. In tal caso dovrà produrre elenco completo delle stesse corredato dalle relative dichiarazioni di conformità e schede tecniche, ove previste.
  - Allegare planimetria dettagliata dei locali di svolgimento dell'attività con individuazione della/e postazione/i di lavoro concesse in affitto e della parte di eventuali locali ad uso comune, a firma congiunta dei due operatori (locatore e affittuario).
3. Non è ammesso il subingresso fra imprese che svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento per effetto di un contratto di affitto di poltrona/cabina. Alla scadenza del contratto suddetto la disponibilità della poltrona/cabina torna in capo al locatore che potrà stipulare un nuovo contratto di affitto di poltrona/cabina.

4. In caso di comunicazione di cessazione dell'attività del locatore, decade il rapporto "affitto di poltrona/cabina", pertanto anche l'affittuario di poltrona/cabina è tenuto a presentare al S.U.A.P. o all'ufficio comunale preposto la relativa comunicazione di cessazione.

#### **Art.18 - (Responsabilità in merito alla sicurezza nel caso di affitto di poltrona/cabina)**

1. Il locatore deve garantire la conformità degli impianti fissi (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali sede dell'attività, nonché la conformità alle vigenti norme di settore delle attrezzature di lavoro fisse presenti nei locali sede dell'attività ed utilizzate per l'esercizio della stessa, messe a disposizione dell'affittuario.

2. Qualora venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni strutturali insufficienti, nell'ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati a carico del locatore in quanto responsabile della poltrona come da contratto stipulato.

3. L'affittuario risponde personalmente di eventuali comportamenti non conformi afferenti la propria attività.

#### **Art.19 - (Sospensioni temporanee e cessazione dell'attività)**

1. In caso di sospensione di attività da parte dell'esercente, per periodi superiori a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, è prevista l'adozione del provvedimento di chiusura dell'esercizio oggetto del presente regolamento.

2. Nel caso di cessazione dell'attività da parte dell'esercente è fatto obbligo di inoltrare apposito modello di cessazione dell'attività entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento all'ufficio SUAP.

#### **Art.20 - (Obbligo di esposizione della SCIA, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria)**

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, la SCIA, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto o avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

2. In regime di affitto di poltrona/cabina sia il locatore che l'affittuario hanno l'obbligo di esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

#### **Art.21 - (Orari di apertura e chiusura degli esercizi)**

01. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposto al pubblico dell'orario di apertura settimanale.

2. L'orario di apertura settimanale viene liberamente determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non prima delle ore 07.00, chiusura serale non oltre le ore 21.00.

3. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio i titolari debbono scegliere un unico orario ed esporlo al pubblico a norma dei commi precedenti.

4. E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di osservare la chiusura domenicale e la chiusura festiva infrasettimanale.

5. Il Sindaco, in caso di richiesta motivata da parte delle Associazioni di categoria, può accordare deroghe di ordine generale agli orari di apertura comunicati all'amministrazione comunale da ogni singola impresa.

6. È consentita la protrazione dell'attività oltre i limiti di orario esclusivamente a porte chiuse e per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

#### **Art.22 - (Vigilanza)**

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

2. Al fine di consentire i controlli di cui al primo comma, i titolari hanno l'obbligo di tenere presso il proprio esercizio la seguente documentazione:

a) copia della documentazione relativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

b) copia dell'autocertificazione dei requisiti igienico-sanitari dei locali per l'attività svolta e della relativa planimetria (o certificazione igienico sanitaria rilasciata in vigenza della precedente regolamentazione);

c) copia del contratto di affitto di Poltrona/cabina sottoscritto da entrambe le parti.

#### **Art.23 - (Sanzioni)**

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di autorizzazione, cui viene equiparata la segnalazione certificata di inizio attività, o uno o più requisiti soggettivi e/o igienico sanitari, sono inflitte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.5 della legge n.174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.

2. Per l'attività di estetica esercitata in assenza di autorizzazione, cui viene equiparata la mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, o in mancanza dei requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art.12 della L. n.1/1990 e dall'art. 13 della L.R. n.54/1992.

3. Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.

4. Si provvede ad emettere ordinanza di chiusura di un esercizio di acconciatore e/o estetista nei seguenti casi:

a) svolgimento dell'attività senza la segnalazione certificata di inizio attività (o precedente autorizzazione);

b) svolgimento dell'attività in assenza dell'autocertificazione igienico sanitaria dei locali (o del precedente certificato di idoneità);

c) dopo sei mesi di sospensione, per perdita o mancanza della qualificazione professionale o per mancato adeguamento a prescrizioni/requisiti igienico sanitari;

5. Si provvede ad emettere ordinanza di sospensione dell'attività di acconciatore e/o estetista nei seguenti casi:

a) mancato adeguamento alle prescrizioni e ai requisiti igienico sanitari nei termini indicati in vigilanza dall'Asl fino ad avvenuto adeguamento;

b) violazioni gravi e recidiva nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione fino ad un massimo di trenta giorni;

6. Su richiesta degli organi di vigilanza ASL, è possibile ordinare il divieto di utilizzo di singole apparecchiature, vani o prodotti presenti nell'esercizio di acconciatore e/o estetista sino a quando non si provveda agli adeguamenti richiesti in vigilanza dall'ASL: alla scadenza dei termini concessi per gli adeguamenti si provvederà ai sensi del comma precedente.

7. Nel caso di affitto di poltrona/cabina si provvede a emettere ordinanza di cessazione dell'attività dell'affittuario, nei seguenti casi:

a) qualora la stessa avvenga senza la segnalazione certificata di inizio attività;

b) perdita o mancanza della qualificazione professionale;

c) dopo sei mesi di sospensione, ordinata ai sensi della lettera a) del c.8, per mancato adeguamento a prescrizioni/requisiti igienico sanitari.

8. Nel caso di affitto di poltrona/cabina si provvede a emettere ordinanza di sospensione dell'attività dell'affittuario nei seguenti casi:

a) mancato adeguamento alle prescrizioni e ai requisiti igienico sanitari nei termini indicati in vigilanza dall'ASL, rilevate nell'ambito della poltrona/cabina in sede ispettiva, sino ad avvenuto adeguamento;

b) violazioni gravi e recidiva nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione fino ad un massimo di trenta giorni.

9. Qualora l'ordinanza di sospensione dell'attività non sia eseguita entro 3 giorni dalla data della sua notificazione, si dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

#### **Art.24 - (Abrogazione ed entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica, in conformità a quanto previsto dall'art.32, c.5, della Legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è espressamente abrogato il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.74 in data 01/08/1991 e s.m.i..